

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE LE MUSE

VIA PORTA DEL VENTO, N.1 - 95041 – CALTAGIRONE (CT)



L'anno 2025 il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 19:30 presso la sede dell'Associazione Culturale Le Muse si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione. Assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente dell'Associazione Sig. Copernico Sandro che chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Basilotta Sebastiano, che accetta. Il Presidente, constatato che sono presenti tutti i soci, ed essendo stata convocata regolarmente, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

1. Modifica Statuto Associazione per consentire iscrizione al RUNTS
2. Varie ed eventuali

In merito al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente informa che, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, è necessario procedere alla modifica dello statuto secondo le indicazioni ricevute con comunicazione dagli uffici competenti. Lo Statuto così modificato, insieme al presente verbale di assemblea che lo approva, ai bilanci e ai verbali di approvazione, dovranno essere inviati entro 30 g dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Viene presentata ad ogni socio copia dello Statuto modificato perché possa valutarlo ed esprimere il proprio parere in merito alle modifiche apportate.

Dopo ampia discussione in merito, si procede dunque alla votazione e **all'unanimità l'assemblea degli associati delibera l'approvazione dello Statuto modificato**, che viene allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante. L'assemblea contestualmente dà pieno mandato al Presidente di svolgere gli adempimenti amministrativi, fiscali e burocratici necessari all'iscrizione al RUNTS.

Infir
ave
che

Ca

Il

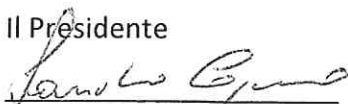
+



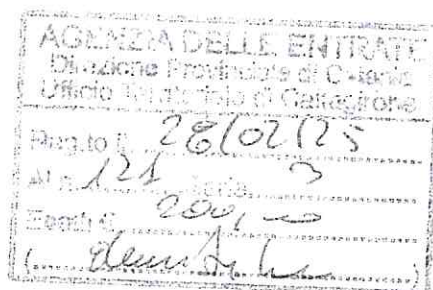
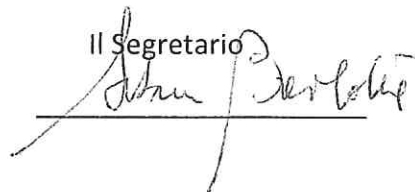
Infine, con riguardo al **secondo punto all'o.d.g.**, non essendovi nient'altro da deliberare e non avendo nessuno preso la parola, il Presidente, dopo aver letto e sottoscritto insieme al segretario che lo ha redatto il verbale a tutti i presenti, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 21:30.

Caltagirone, 25.02.2025

Il Presidente



Il Segretario





STATUTO

Associazione Ricreativa Culturale Le Muse ETS

Il presente statuto costituisce modifica al precedente statuto già registrato presso l'Agenzia delle Entrate -Ufficio Territoriale di Caltagirone il 22 luglio 2019 al n.699 - III, al fine di apportare le modifiche e integrazioni necessarie a conformarlo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e delle successive modifiche e integrazioni emanate per consentire l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)

Denominazione, Sede, Durata

Articolo 1.

È costituita, senza personalità giuridica, l'**Associazione Ricreativa Culturale Le Muse ETS** nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia di Ente del Terzo Settore, con sede in Caltagirone (CT) in Via Porta del Vento n.1. L'associazione è organizzata in forma di Ente del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

L'utilizzo nella denominazione sociale della dicitura "Ente del Terzo Settore" anche in acronimo "ETS", nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sarà possibile solo una volta che l'ente sarà iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporterà l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi dell'acronimo ETS o della dicitura "Ente del Terzo Settore"

Gli eventuali provvedimenti di futura cancellazione e/o di iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'Associazione è apartitica e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Essa può perseguire i propri scopi aderendo o associandosi ad altre istituzioni, Associazioni, Enti pubblici e privati e Fondazioni, nazionale e internazionali i cui statuti siano compatibili con il presente Statuto.

Inoltre, per agevolare il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi nonché espletare tutte le attività o atti ed assumere tutte le iniziative dirette ad attuare lo scopo associativo, compreso eventuale noleggio, locazione, acquisto, a titolo oneroso e di comodato di strutture, mezzi di trasporto, locali, impianti, organizzazioni, manifestazioni, spettacoli e viaggi. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statuarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa vigente qualora volesse ottenere la personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità

Articolo 3.

L'associazione opera in via principale in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi. Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si avvale principalmente di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività, anche se in modo occasionale. Opera senza scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale, e di quelle ad esse direttamente connesse. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

Oggetto

Articolo 4

L'Associazione, si avvale in prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, ed esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi in particolare di attuare la promozione della cultura, delle sue forme espressive e della creatività. L'associazione eserciterà in via principale l'attività di interesse generale prevista al punto I) dell'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117): "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

In tale ambito l'Associazione si propone di:

- 1) Promuovere e organizzare eventi culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting, concorsi, attività ludico sportive e culturali, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione;
- 2) Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non associati, corsi di aggiornamento teorici e pratici, nonché laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico nelle scuole di ogni ordine e grado;
- 3) Realizzare iniziative nel settore dello Spettacolo, dell'educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni.
- 4) Collaborare, assumere, e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato per la realizzazione degli obiettivi statuari;
- 5) Ideare, produrre e diffondere materiali e programmi multimediali attinenti allo scopo sociale;
- 6) Produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale nonché pubblicazione di riviste, libri, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico, gestione di siti internet, nonché la produzione di materiale fonografico, informatico e audiovisivo;
- 7) Sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social forum e pubblicazioni;
- 8) Organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, animativa-artistica, ricreativa e sportiva;

- 9) Promuovere l'interscambio di esperienze e conoscenze, favorendo l'attività di informazione e divulgazione culturale.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà:

- a) gestire, affittare, locare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- b) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie dagli organi associativi per il miglior perseguimento delle finalità sociali;
- c) dotarsi, in proprietà o a noleggio, di attrezzature, impianti, mezzi di trasporto, macchine, materiali, accessori, mobili ed immobili utili o necessari;
- d) stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'Estero;
- e) accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere le finalità statutarie;
- f) aderire, progettare e realizzare iniziative atte al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- g) svolgere altre attività strumentali, accessorie o connesse al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto alle attività mutualistiche e nel rispetto delle disposizioni previste in materia dalla riforma del Terzo Settore, oltre alle normative amministrative e fiscali vigenti; in tale ambito potrà svolgere anche attività ricreativa e di servizio in favore dei propri associati, come, se del caso, la gestione di un posto di ristoro con vendita di cibi e bevande presso la propria sede, al fine di creare uno spazio organizzato ed accogliente dedicato al libero incontro e alla promozione del confronto interpersonale.

L'Associazione può, inoltre, stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private, tra cui le reti associative con cui condivide finalità e metodi.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.lgs. 117/2017.

2. Potrà esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le disposizioni previste dalla riforma del Terzo Settore del D.lgs. 117/2017 e seguenti modifiche, oltre alle normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale nei limiti e ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017. Nel caso in cui l'Associazione eserciti tali attività secondarie e strumentali, il Consiglio Direttivo dovrà attestarne il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio/rendiconto, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera e approvata in Assemblea straordinaria dagli Associati.

Associati

Articolo 5

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto e ne fanno esplicita domanda scritta.

I Soci sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono chiedere di essere ammessi come soci, oltre che le persone fisiche, anche le persone giuridiche, gli Enti locali, Enti del terzo settore e associazioni senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero sia inferiore al 50% del numero dei soci persone fisiche.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. Il genitore o tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il medesimo esercita il diritto di voto per il minorenne che rappresenta.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa dovrà essere effettiva, non potrà essere temporanea, né la domanda di ammissione potrà essere sottoposta a termine o condizione. La qualifica di associato è intrasmissibile.

Articolo 6.

Tutti gli associati hanno diritto di:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- Hanno diritto essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi e nei limiti dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017;
- Hanno diritto a prendere visione e ad avere accesso ai libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro 7 giorni dalla richiesta;
- Hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente dell'Associazione, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. Tutti gli associati concorrono a determinare l'attività dell'Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili.

Articolo 7

La qualità di associato si perde per:

- Decesso: Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo al pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato: per morosità ove siano trascorsi sei mesi dal mancato pagamento della quota sociale annuale; per comportamenti contrari al raggiungimento dello

scopo, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o a quanto stabilito del Consiglio Direttivo, o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo; per indegnità morale.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso che entro 30 giorni potrà ricorrere all'Assemblea degli Associati mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'assemblea sarà chiamata a decidere in merito nella prima seduta utile.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione di quote o contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Volontari e Lavoratori

Articolo. 8.

Sono volontari coloro che, per libera scelta ed in modo personale, prestano in favore dell'associazione attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione e nei limiti dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello

svolgimento delle loro funzioni.

I volontari permanenti e occasionali, anche se non associati, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo permanente o anche solo occasionalmente sono iscritti in un apposito registro dei volontari che deve essere pre-vidimato da notaio o segretario comunale.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità, sempre nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Il numero dei lavoratori impiegati non potrà mai superare il 50% dei volontari. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo

Organi dell'Associazione

Articolo 9.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dell'associazione;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, ove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, ove eletto.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni gratuitamente. Sono ammessi solo il rimborso spese documentato nei limiti e secondo le modalità previste dal D.Lgs 117/2017.

Assemblea degli Associati

Articolo 10.

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. È il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È presieduta del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue

deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

In particolare L'Assemblea ordinaria ha il compito di

- a) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- d) nominare e revocare, quando previsto, i soggetti incaricati come Organi di controllo e/o della revisione legale dei conti;
- e) approvare il bilancio di esercizio e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento, fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- c) approvare la delibera di individuazione del Consiglio Direttivo delle attività secondarie e strumentali.

Articolo 11.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano essa può essere convocata entro il 31 maggio di ciascun anno.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta

richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

È altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione, o per approvare la delibera di individuazione del Consiglio Direttivo delle attività secondarie e strumentali. È altresì convocata in via ordinaria per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell'attività e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell'Associazione, contenente anche gli indirizzi economici e finanziari. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo. Le adunanze dell'Assemblea si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero.

Le convocazioni devono essere inviate agli associati con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione. La convocazione deve essere effettuata via pec o attraverso comunicazione scritta inviata all'indirizzo risultante nel libro degli associati e recante la dicitura "Avviso di convocazione". È assolutamente vietata, e quindi nulla, la convocazione per il tramite dell'affissione di avviso in bacheca presso la sede legale o altre sedi. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione a non meno di 24 ore successive alla prima convocazione.

L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza anche di quest'ultimo sarà presieduta dall'associato presente più anziano.

Articolo 12

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare con delega al massimo tre associati. Non potranno essere conferite deleghe a componenti di organi di controllo o a eventuali amministratori, anche se associati. Si applica in quanto compatibile l'art. 2373 del codice civile.

Articolo 13

Ogni associato, che sia persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, ha diritto ad un solo voto per le delibere assembleari. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un

voto plurimo in ragione di 1 (un voto ogni 20 associati fino a un massimo di 5).

L'Assemblea ordinaria degli associati delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per la modificazione del presente Statuto, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che nelle eventuali successive convocazioni.

I verbali delle assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle Assemblee, da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all'atto della convocazione o in seguito all'accoglimento della richiesta della seduta segreta.

Presidente

Articolo 14

Il Presidente è eletto dall'Assemblea; nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare, compete al Presidente:

- Predisporre le linee generali del programma stilato dall'Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
- Stipulare i contratti e le convenzioni;
- Ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. La funzione è svolta gratuitamente, salvo il rimborso spese nei limiti previsti dal D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 e dalla Legge.

Consiglio Direttivo

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Esegue i mandati dell'Assemblea degli Associati che gli affida tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti e nelle finalità statuarie. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti tra gli associati dall'Assemblea degli Associati; il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione ne fanno parte di diritto. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Al Consiglio Direttivo compete l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per

l'amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- convocare l'assemblea degli associati, eseguire le deliberazioni assembleari e programmare l'attività associativa sulla base delle linee e degli indirizzi dell'Assemblea;
- predisporre il progetto di Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati e le relative quote di ingresso e associative;
- promuovere e deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative ivi compresi quelli di carattere immobiliare;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi o delegare a gruppi di lavoro e comitati esecutivi lo studio di problemi specifici. Non sono delegabili la formazione del progetto di bilancio, né sono possibili deleghe su aumenti di capitali e progetti di fusione e scissione.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario, cariche che possono coesistere nella medesima persona. Il Tesoriere si cura della gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Il Segretario verbalizza le assemblee dell'Associazione e sostiene il Presidente nelle attività esecutive amministrative. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Il regolamento sarà sottoposto per l'approvazione all'Assemblea degli Associati che delibererà con maggioranze ordinarie.

Articolo 17

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se, per qualsiasi motivo, vengono a mancare uno o più consiglieri, il Presidente dovrà convocare con urgenza l'Assemblea degli associati per procedere alla nomina dei sostituti. In ogni caso i nuovi consiglieri

scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogniqualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Le adunanze del Consiglio Direttivo si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero, anche in videoconferenza. È vietato il voto per rappresentanza o il voto segreto.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà ricevere convocazione alle riunioni almeno tre giorni prima: solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato con preavviso minimo di ventiquattro ore. La convocazione della riunione deve essere effettuata via pec. La presenza alla riunione sana qualsiasi vizio relativo alla convocazione. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e il luogo. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, tutti gli elementi richiesti per legge e a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Articolo 19

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Il Consigliere che si assenti a tre sedute consecutive senza valida giustificazione si considera dimissionario e produce la decadenza d'ufficio del membro del Consiglio.

La riunione è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere Segretario nominato o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, conteggiando anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I componenti del consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; in tali situazioni essi sono tenuti ad avvisare il Consiglio anteriormente all'apertura dei lavori astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. Si applica il disposto dell'art.2475-ter c.c.

Organo di Controllo

Articolo 20

Qualora siano superati i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti in caso di composizione collegiale.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, possono inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, sempre che non sia stato a tal fine nominato un soggetto incaricato,

Inoltre, l'Assemblea degli associati elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Revisore legale dei conti

Articolo 21

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea degli Associati può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 22

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo
- erogazioni liberali degli associati o dei terzi;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive, di carattere secondario e marginali preventivamente individuate come tali dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea straordinaria;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altro contributo, compresi eredità, lasciti, donazioni, e rimborsi dovuti a convenzioni che associati, non associati, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali, attività diverse e attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, beni, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 23

L'esercizio economico va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno debbono essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

L'associazione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio dell'anno precedente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione definitiva che deve avvenire entro il 30 aprile successivo. Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo. L'eventuale disavanzo accertato a fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea e rispettando quanto previsto dalla riforma degli Enti del Terzo Settore in materia.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e/o ad altri cui siano stati versati nel rispetto del D.lgs. 117/2017.

Scioglimento, cessazione, estinzione

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche il liquidatore.

L'Assemblea delibera altresì, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati, sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'articolo 25 del presente Statuto.

Articolo 25

A seguito di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio RUNTS di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Libri sociali

Articolo 26

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- e) libri di eventuali altri organi, qualora nominati.

Pubblicità e trasparenza

Articolo 27

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro associati, il libro dei volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Norme finali

Articolo 28

Per quanto non previsto dal presente statuto e per quanto concerne la sua interpretazione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni e successive modifiche.

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà definita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.